



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF131

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>CODICE DELLA CRISI - PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.LGS. 14/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>12/07/2019 (3 parte)</b>

*Sintesi: il Codice della crisi mira alla soluzione tempestiva della crisi d'impresa, attraverso la predisposizione di un sistema di controlli interni alla stessa, all'utilizzo di indicatori atti ad individuare la crisi mediante standard di riferimento predisposti dal CNDCEC ed approvati dal MISE, nonché alla istituzione di organismi pubblici atti a supportare i soggetti nel momento della crisi.*

*A prescindere dall'esame operativo della norma, costituiscono punti d'importante livello etico i principi che regolano la procedura di seguito riportati:*

- il principio della buona fede e correttezza, da applicare durante le trattative (art. 4, CCII);
- il dovere, posto in capo al debitore, di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente (art. 4 c. 2, lett. a);
- il principio della collaborazione leale, posto in capo ai creditori (c. 3).

Il codice della crisi disciplina fundamentalmente le seguenti fattispecie:

ASPETTI SOSTANZIALI DELLA CRISI E DELLA CONTINUITA' AZIENDALE		
<b>Crisi</b>	Art. 2 c. 1, lett. a) SAF, Quad. 71	<b>Concetto di crisi</b> Stato di difficoltà finanziaria ✓ non necessariamente prodromico dello stato d'insolvenza ✓ che si manifesta per le imprese come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ✓ che rende comunque probabile l'insolvenza (intesa come incapacità dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni);
	Art. 13	<b>Diagnosi della crisi</b> Sono previsti specifici indicatori di tipo qualitativo e quantitativo
	Art. 3, c. 1 e 2,	<b>Contrasto della crisi:</b> attraverso ▪ l'adozione di misure organizzative idonee (CCII); ▪ il monitoraggio del rischio e l'attivazione tempestiva degli strumenti di allerta e di composizione assistita volti al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
	Art. 12	<b>Strumenti di allerta</b> Sono costituiti dagli obblighi organizzativi a carico dell'imprenditore e dagli obblighi di segnalazione posti a carico del debitore/impresa e dei creditori qualificati (ADE, INPS, agente della riscossione)
	Art. 19	<b>Composizione assistita della crisi</b> Il debitore ricerca la soluzione mediante l'ausilio di un organismo specializzato (l'OCRI), volto alla conclusione di accordi con i debitori
<b>Continuità aziendale</b>	OIC 11	<b>Concetto di continuità aziendale</b> La continuità è sinonimo di funzionalità aziendale
	ISA 570	<b>Presupposto della continuità aziendale</b> Un'impresa deve essere considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro

Il manifestarsi della crisi dell'impresa comporta l'attivazione degli strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi stessa.

## GLI ORGANISMI DELLA CRISI

Il Codice della crisi d'impresa (cd. "CCII") istituisce l'OCRI ("Organismo di Composizione della Crisi"), presso ciascuna CCIAA, mediante l'art. 16, disciplinato come segue:

OCRI - SCHEDA ILLUSTRATIVA			
Art. 16	Compiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese</li> <li>gestire l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»).</li> </ul>	
	Competenza territoriale	In base alla sede dell'impresa	
	Composizione	Referente	✓ segretario della camera di commercio o un suo delegato
		L'ufficio del referente	✓ apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dalla CCIAA
		Collegio degli esperti	✓ nominato di volta in volta per il singolo affare

## GLI STRUMENTI DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA

Una volta individuata la crisi, attraverso gli indicatori disciplinati dall'art. 13, CCII, occorre:

- Assumere decisioni interne ritenute sufficienti per il superamento della crisi;

**Esempio** - L'organo di controllo accerta che la società non riesce a pagare i debiti ordinari, tenuto conto dei flussi di cassa. La Direzione può pertanto assumere le seguenti decisioni alternative, allo scopo di superare il transitorio stato di difficoltà:

- ✓ cessione di attività;
- ✓ rinegoziazione termini di pagamento dei prestiti;
- ✓ aumento di capitale.

- In caso negativo, occorre attivare gli strumenti previsti dal CCII.

STRUMENTI PREVISTI DAL CCII			
PROCEDIMENTO ASSISTITO DELLA CRISI	Artt. 12, 16 e 17 CCII	- Istanza all'OCRI	
		- Spetta al debitore	
		- Scatta quando si ritiene imprescindibile la ristrutturazione del debito	
		- La procedura coinvolge necessariamente i creditori	
		- L'OCRI svolge una sorta di funzione mediatrice impresa e creditori	
		- Segnalazione all'OCRI	
ALLERTA	Art. 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spetta agli <b>organi di controllo e ai creditori qualificati</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ADE</b></li> <li><b>INPS</b></li> <li><b>Agente della riscossione</b></li> </ul>
		E' finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi	
		Coinvolge l'impresa e l'OCRI, ma non coinvolge i creditori	
		La <i>ratio</i> è quella di adottare misure riorganizzative dell'attività d'impresa volte al superamento della crisi	





**N.B.:** ai sensi dell'art. 19 c.1, la procedura assistita può essere attivata anche in sede di audizione (art. 18) successiva alla segnalazione di cui all'art. 14.

La disciplina in esame decorre dal 15 agosto 2020.

### L'OBLIGO DELLA ISTITUZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 2-bis del Decreto Crescita (DL 32/2019) introduce i nuovi commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c., prevedendo l'obbligo della nomina dell'organo di controllo o revisore nei casi di seguito riportati.

<b>Casi di obbligo di Organo di controllo societario</b>	Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	Società che controlla un'altra società obbligata alla revisione legale;	
	Società che supera per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:	1) Totale attivo SP: 4 milioni di euro 2) Totale ricavi: 4 milioni di euro; 3) Dipendenti mediamente occupati nell'esercizio: 20 unità.

### L'ALLERTA

Dalla **relazione illustrativa** al codice (in ossequio alla raccomandazione n. 2014/135/UE), emerge che



*"Con le **misure di allerta**, si mira a creare un **luogo d'incontro tra le contrapposte**, ma non necessariamente divergenti, **esigenze, del debitore e dei suoi creditori**, secondo una **logica di mediazione e composizione**, non improvvisata e solitaria, bensì **assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata**, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale".*

L'allerta scatta, ai sensi dell'art. 12 CCII, mediante gli strumenti di segnalazione, o strumenti di allerta. Si tenga conto delle regole connesse con la segnalazione.

LA SEGNALEZIONE		
<b>Organi di controllo societari</b>	Art. 14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazione motivata all'organo amministrativo</li> <li>- in forma scritta</li> <li>- a mezzo PEC o analoghi, che garantiscano l'avvenuta ricezione</li> <li>- <b>indica un termine congruo</b>, non superiore a 30 gg entro il quale gli <b>amministratori devono riferire in ordine alle azioni intraprese</b></li> <li>- in caso di omessa o inadeguata risposta ovvero in caso di mancata adozione nei successivi 60 gg delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi si effettua la segnalazione all'OCRI</li> </ul>
<b>Creditori pubblici qualificati</b>	Art. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ avviso a mezzo PEC che l'esposizione debitoria dell'impresa ha superato l'importo rilevante (c. 2)</li> <li>➔ l'impresa deve successivamente, entro 90 gg dalla ricezione:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ estinguere o regolarizzare il debito;</li> <li>✓ presentare domanda di composizione assistita della crisi;</li> <li>✓ presentare domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza</li> </ul> </li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In mancanza, l'ufficio inoltra segnalazione all'OCRI</li> <li>▪ mediante modalità telematiche</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messa a disposizione di un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (c. 6)</li> </ul>

**L'AUDUZIONE DEL DEBITORE (ART. 18)**

Sia nel caso della segnalazione che dell'istanza:

- ➔ Entro 15 gg lavorativi dalla ricezione
- ➔ L'OCRI convoca dinanzi al collegio (art. 17) il debitore.

L'audizione è effettuata in via riservata e confidenziale.




ART. 18: AUDIZIONE DEL DEBITORE		
Archiviazione	c. 3	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ L'archiviazione viene comunque disposta qualora l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione;</li><li>▪ Occorre allegare i documenti relativi ai crediti</li><li>▪ L'attestazione ed i documenti allegati sono utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI (in altre parole non può essere un titolo per ottenere un'ingiunzione di pagamento);</li><li>▪ Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione</li></ul>
	c. 4	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Il collegio individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale lo stesso deve riferire sulla loro attuazione.</li></ul>
Sussistenza della crisi	c. 5	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.</li></ul>
	c. 6	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nel caso della presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore (art. 19), il referente dà notizia all'organo di controllo ovvero ai creditori qualificati che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.</li></ul>

**LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI**

La composizione assistita è specificamente disciplinata dall'art. 19 del codice. Essa:

- è finalizzata alla ristrutturazione del debito;
- si realizza assieme ai creditori, attraverso la mediazione dell'OCRI;
- è volta al raggiungimento di un accordo.

La norma fissa i seguenti punti essenziali relativi alla **procedura**:



**Attenzione:**

- è previsto un prolungamento di ulteriori 3 mesi solo se le trattative volgono verso la soluzione concordata;
- la documentazione aggiornata prevede *“una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione”* (c. 2);
- nel caso in cui l'imprenditore non sia in grado a redigere la relazione *“in alternativa, su istanza del debitore ..., il collegio può provvedere esso stesso a redigerla ...”* (Relazione illustrativa)
- la relazione aggiornata deve riguardare la situazione economica e finanziaria dell'impresa ed un elenco contenente le specifiche situazioni creditorie;
- la falsa attestazione sulla veridicità dei dati aziendali è sanzionata dall'art. 345 CCII;
- l'accordo può essere visionato solo dai sottoscrittori.

In merito alle false attestazioni interviene l'art. 345 del codice:




**"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:**

**a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti ..."**

### CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

La conclusione del procedimento è regolata dall'art. 21.



In particolare si considerano le seguenti situazioni.

CHIUSURA DELLA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI		
Art. 19 c. 3	Conclusione dell'accordo con i creditori	Il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti. Il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
Art. 19 c. 4		Atto scritto, depositato presso l'organismo. Non si estende a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento (ovvero: esenzione dall'azione revocatoria in casi di successiva liquidazione giudiziale). Su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.
Art. 21 c. 1	Mancata conclusione dell'accordo e persistenza dello stato di crisi	Il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni

### PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento consiste nello stato di crisi o di insolvenza di determinati soggetti, specificamente individuati dal legislatore.

Le procedure da sovraindebitamento presentano un ambito soggettivo limitato.

PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO - AMBITO SOGGETTIVO		
AMBITO SOGGETTIVO	consumatore finale	
	professionista,	
	imprenditore minore	<p>Soggetti che contemporaneamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ hanno un <b>attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila</b> nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>✓ <b>ricavi</b>, in qualunque modo essi risultino, <b>per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila</b> nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>✓ - un <b>ammontare di debiti</b> anche non scaduti <b>non superiore ad euro cinquecentomila</b>; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia</li> </ul>
	imprenditore agricolo	
	start-up e PMI innovative di cui al DL 179/2012	
	ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (L. 221/2012), a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal o da codice civile leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.	



**N.B.:** il legislatore, nei casi appena più sopra individuati, ha previsto una procedura semplificata allo scopo di risolvere le situazioni di crisi e d'insolvenza.

## LE MISURE PREMIALI

Il combinato disposto dell'art. 4 c. 1, lett. i), L. 155/2017 e dell'art. 24 c. 1, D.lgs. 14/2019, cristallizza gli effetti connessi alla tempestività dell'iniziativa del debitore, nel caso in cui l'istanza venga proposta dallo stesso entro 6 mesi dal verificarsi degli indicatori di seguito riportati.



INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO ALLE MISURE PREMIALI	
Art. 4 c. 1, lett. i), L. 155/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;</li> <li>▪ indice di rotazione dei crediti;</li> <li>▪ indice di rotazione del magazzino;</li> <li>▪ indice di liquidità</li> </ul>
Art. 24 c. 1, D.lgs. 14/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</li> <li>▪ debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.</li> </ul>





**ATTENZIONE:** la dottrina aziendalistica avanza dubbi circa l'inconfutabilità degli indici più sopra riportati in merito alla loro capacità di segnalare in maniera certa o probabile una situazione d'insolvenza prospettica


Si riporta di seguito l'**art. 24 c. 1, CCII**:



*" Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi **non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure** regolate dal presente codice **oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi ...**".*



**ATTENZIONE:** l'iniziativa deve scattare se si evidenzia uno degli indicatori previsti dal combinato disposto degli artt. 24 e 13 c. 2 e 3 (ovvero: indicatori qualitativi, indicatori quantitativi "standard" e indicatori "personalizzati").



BENEFICI (Art. 25)	
Comma 1	a) maturazione degli interessi sui debiti tributari al tasso legale nel periodo della procedura di composizione assistita
	b) riduzione della sanzioni tributarie per le quali è prevista la riduzione in caso di pagamento entro un certo termine, nel caso in cui il termine di pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza
	c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotte della metà nell'ambito della eventuale successiva procedura concorsuale
	d) la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.
	e) Le altre procedure premiali riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l'assunzione tempestiva dell'iniziativa.

Ai sensi dell'art. 354 CCII, la tempestività può essere certificata dal presidente del collegio degli esperti (art. 17). La disciplina dei caratteri della tempestività viene aggiornata con regolamento adottato a norma dell'art. 17 c. 2, L. 400/1988.